



**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**

*Città Metropolitana di Firenze*

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

- **APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE EX SAN PIERO A SIEVE N. 17/2008**

- **CONFERMATO CON DELIBERA COMMISSARIO N. 71 DEL 15.05.2016**



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

### CAPO I

#### **ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E OBIETTIVI**

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n.36, del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz" e della Legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione".

Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui al comma 1, il Comune di San Piero a Sieve disciplina la localizzazione degli impianti di telecomunicazione nel proprio territorio e stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- Tutelare la salute umana, in accordo con il principio di precauzione esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2000) 1, nonché l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- Minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi per le telecomunicazioni, nel rispetto delle esigenze di copertura territoriale dei servizi di telefonia mobile;
- Disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e, in generale, per la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 2;
- Stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 8 della L.R. 54/2000;
- Garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti e il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione, anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
- Conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e/o di nuove reti di telecomunicazione;



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

- Garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- Fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni, ecc.
- L'Amministrazione comunale attiva azioni di monitoraggio e controllo del territorio mediante strumenti individuali come idonei. A tale scopo, l'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di rendere partecipe la cittadinanza dei processi e di ogni attività riguardante i campi elettromagnetici, impegnandosi altresì a rendere noto, mediante gli strumenti di informazione quali il sito internet del Comune o altri opportunamente individuati, ogni superamento del valore di campo elettrico pari a 3V/m. Tale valore, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, indica il parametro oltre il quale l'Amministrazione avvia automaticamente i meccanismi di informazione alla cittadinanza, riservandosi comunque di attivare qualunque altra azione tesa alla tutela della salute e dei cittadini.

### **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come micro celle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di San Piero a Sieve.

Le presenti Norme si applicano, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi comprese le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

- Sono esclusi dall'applicazione delle presenti Norme:
  - Gli apparati di radioamatori;
  - Gli impianti in ponte radio, WI-FI, estensori di segnali con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt, che producono campi elettromagnetici inferiori a 1/100 del limite di legge in termini di densità di potenza, ovvero 1/10 del limite di campo elettrico;
  - Gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi comprese le Forze Armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Per l'installazione degli impianti di cui al punto b) il gestore presenta al Comune la denuncia di inizio attività, corredata delle caratteristiche tecniche dell'impianto e della certificazione del



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

gestore attestante la conformità dell'impianto ai suddetti limiti e ne dà contestuale comunicazione all'ARPAT, che esercita la propria funzione secondo le disposizioni del D.Lgs 259/03.

Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 Luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

### CAPO II

#### **ART. 3 – AREE E SITI SENSIBILI**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le aree e/o siti sensibili si distinguono in:

- I beni immobili assoggettati a tutela storico-architettonica e paesaggistico – ambientale ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i., individuati nel Piano Strutturale come "Invarianti Strutturali";
- Le aree in cui ricadono fabbricati ed impianti di qualsiasi genere che accolgono persone che, per stato o condizioni, devono essere sottoposte a particolare tutela della salute, minimizzando i rischi derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche in ragione del principio di precauzione sopra richiamato. In tali aree ricadono:
  - Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
  - Presidi socio-sanitari, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
  - Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate;
- Gli elementi di rilevanza paesaggistica e ambientale facenti parte dello "Statuto dei Luoghi" di cui al Piano Strutturale individuati ai sensi del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i;

#### **ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

È stabilito il divieto dell'installazione degli impianti nelle aree e/o siti sensibili così come definite dall'art. 3 comma a) e b) e, ove presenti, alle relative aree di pertinenza, intese quali superfici in dotazione esclusiva degli immobili.



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità e gli impianti di cui all'art. 2 comma 3b).

### **ART. 5 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

I criteri seguiti in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, indicati nelle presenti Norme, sono i seguenti:

- Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, non sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- Infrastrutture di pubblico servizio esterne ai centri abitati (discariche, depuratori, pali di sostegno per l'illuminazione degli impianti sportivi) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- Aree di rispetto cimiteriale;
- Aree produttive prevalentemente a bassa occupazione;
- Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree e siti sensibili;
- Gli impianti per la telefonia cellulare sono, di norma, collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, sono posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
- Al fine di ridurre l'impatto elettromagnetico e visivo, di ottimizzare l'utilizzo dei siti e di facilitare le operazioni di controllo, è previsto l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, o quantomeno all'interno di siti comuni, preferibilmente in aree non densamente abitate; il tutto supportato da opportune valutazioni tecniche e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio.
- L'eventuale installazione di impianti nelle aree di cui al punto e) del precedente comma 1 dovrà essere adeguatamente motivata e sottoposta all'esame del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 10.



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

- Dovranno essere evitate collocazioni che interferiscano con allineamenti o cannocchiali prospettici caratterizzati dalla presenza di elementi qualificanti del paesaggio urbano e rurale.
- Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione.

### **ART. 6 – CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI PERCETTIVI, ESTETICI E AMBIENTALI**

L'inserimento di nuovi impianti di telefonia mobile, fatto salvo l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione, dovrà inoltre rispondere ai seguenti criteri generali:

1. nel territorio urbanizzato dovrà essere perseguita una progettazione integrata con il contesto urbanistico di riferimento;
2. nel territorio urbanizzato sono ammesse soluzioni a palo, da progettare come elementi di arredo urbano;
3. nelle aree rurali dovrà essere evitato l'utilizzo di impianti dotati di elementi particolarmente impattanti per forma e dimensioni e tinteggiati con colorazioni vistose, salvo esigenze di sicurezza militari e/o civili;
4. le apparecchiature a terra devono essere di dimensioni il più possibile contenute e, di norma, devono essere interrate; qualora la natura del terreno e/o le infrastrutture esistenti non ne consentano l'interramento, dette apparecchiature dovranno essere opportunamente schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali, integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio;
5. nella previsione di nuove installazioni in aree anche indirettamente interessate dalla presenza dei siti individuati all'art. 3 c. 1 punti a) e b) del presente Regolamento, i valori percettivi da salvaguardare sono quelli degli edifici e del loro contesto (aree cortilive, spazi aperti adiacenti, viali di accesso, aree verdi di pertinenza, ecc), assumendo come punti di vista le strade e gli edifici limitrofi;
6. per i nuovi impianti è vietato l'utilizzo del supporto con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci esistenti destinati ad altre funzioni.



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

### ART. 7 – CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 54/2000 l'Ufficio Urbanistico comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. In detta cartografia deve essere riportata la puntuale localizzazione degli impianti esistenti, suddivisi per gestore, come indicato nei piani di localizzazione nonché aggiornamenti periodici (tipicamente annuali), comprensiva anche della localizzazione di eventuali microcelle o picocelle.
2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione, secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 795 del 4 agosto 2003 e della DGR n. 518 del 31 maggio 2004.
3. per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri Arpat e Ausl, ed i controlli effettuati.

### CAPO III

### ART. 8 – PIANO DI LOCALIZZAZIONE

1. Il Comune autorizza l'installazione di impianti di telecomunicazione in conformità con il Piano di Localizzazione, costituito dal presente Regolamento e dalla cartografia allegata.
2. Il Piano di Localizzazione ha valenza biennale dalla sua approvazione. Annualmente gli operatori hanno facoltà di presentare aggiornamenti dei piani in essere.



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, i soggetti aventi titolo possono presentare il piano di sviluppo delle proprie reti sul territorio comunale per il biennio successivo, ovvero l'aggiornamento dell'ultimo piano presentato, costituito dall'individuazione delle aree di ricerca all'interno delle quali prevedere le nuove installazioni e il relativo programma temporale di attivazione.

4. La presentazione dei piani biennali di sviluppo deve essere corredata da:

a) planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;

b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II artt. 5 e 6;

c) documentazione tecnica prevista dall'articolo 13 a), b), d), e), g) del presente Regolamento;

d) relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni e le finalità dello sviluppo e della localizzazione delle aree di ricerca e in cui vengono specificati:

- ✦ tipologia di apparecchiatura da installare e caratteristiche dell'impianto;
- ✦ potenza ammessa in antenna e potenza irradiata;
- ✦ caratteristiche radioelettriche dell'impianto;
- ✦ pianificazione temporale delle attivazioni.

1. Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture;

2. Il piano presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 9, secondo i tempi e le modalità ivi previsti;

3. Il parere del Gruppo Tecnico di Valutazione viene allegato all'istruttoria tecnica che accompagna la delibera di approvazione del Piano di Localizzazione in Consiglio comunale;

4. Il Consiglio comunale adotta il nuovo Piano di Localizzazione entro il 31 gennaio. In assenza di nuovi piani di sviluppo, si intende prorogata la validità dell'ultimo piano presentato;

5. Qualora uno o più gestori non presenti il Programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti non potranno essere accolte, salvo quanto previsto dal successivo art. 15 del presente Regolamento;





## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

6. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art. 7;
7. Il Piano di Localizzazione viene pubblicato nella Rete Civica. Il Comune provvede inoltre ad informare la cittadinanza sui mezzi di informazione locale e ad attivare le azioni di partecipazione e informazione previste all'Art. 22.

### **ART. 9 – GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE**

1. Al fine di aggiornare, modificare, integrare le presenti Norme nonché per verificarne l'attuazione e garantire una efficace valutazione dei piani presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati, è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio;
2. Tale GTV è composto da:
  - a) Il Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia Privata, il Responsabile del Settore Servizi Tecnici Diversi, i Responsabili delle U.O Ambiente, SUAP;
  - b) un tecnico indicato dall'AUSL
  - c) un rappresentante delle associazioni ambientaliste se presenti sul territorio e/o dei comitati cittadini attivi sul tema dell'inquinamento elettromagnetico indicato da detti soggetti.
3. Del Gruppo Tecnico di Valutazione può far parte un esperto in pianificazione di impianti di cui all'articolo 1, di comprovata professionalità e che non abbia in essere rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale del Comune.
4. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani entro trenta giorni successivi alla data di presentazione.
5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata. In tal caso il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani entro i 30 giorni successivi dalla data di integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 60 gg dalla richiesta, il piano potrà essere motivatamente archiviato.



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

6. Il GTV ha il compito di verificare:

a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;

b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5;

7. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del biennio e nell'individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti.

### CAPO IV

#### **ART. 10 – AUTORIZZAZIONE**

1. Il procedimento unico comprensivo della verifica di conformità urbanistico-edilizia è quello previsto dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
2. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 D.L. 259/03. Nel rilascio dell'autorizzazione si terrà conto anche della conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto, trattandosi di urbanizzazione soggetta all'art. 3 T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001 e art. 78 L.R. 1/2005;
3. Nel caso l'installazione, la modifica o l'adeguamento dell'impianto comporti la realizzazione di pali o tralicci, l'autorizzazione di cui al comma precedente deve comprendere il permesso di costruire;
4. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del settore preposto e successivo Atto Finale del Responsabile SUAP ed è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione;
5. Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti maggiormente idonei di cui all'art. 4, tenendo conto anche della conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto in quanto opera di urbanizzazione;



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

6. L'autorizzazione comunale di cui al comma precedente è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza;
7. La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre alla documentazione tecnica di cui all'art 13, gli estremi degli Atti abilitativi di tutte le altre autorizzazioni rilasciate in conformità con le leggi vigenti, dei pareri Arpat ed Ausl e delle presenti norme;
8. L'Ufficio competente all'istruttoria acquisisce i pareri:
  - a) dell'ARPAT, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generali dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l'ARPAT valuterà altresì l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi;
  - b) dell'ASL, cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPAT, per i profili di propria competenza;
  - c) qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco; per le zone soggette a tutela paesistico – ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).
9. La realizzazione di opere in assenza o in difformità dell'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV “Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni” della Parte I del D.P. R. 6 giugno 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e L.R. 3 gennaio 2001 Norme per il governo del territorio, art. 129 e suss.

### **ART. 11 – IMPIANTI SOTTOPOSTI A PERMESSO DI COSTRUIRE (T.U. Edilizia, DPR 380/2001 e L.R Edilizia n. 1/2005)**

1. Il permesso di costruire è, ad ogni effetto, titolo imprescindibile per la realizzazione e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 3 del presente articolo ed è assorbito all'interno del procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 87 D.Lgs 259/2003 .
2. Per quanto disposto dall'art. 7, comma 3 della L.R.T. 54/2000 per gli impianti di radiocomunicazione di cui al comma 3 del presente articolo sono escluse le procedure d'inizio



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

attività, pertanto, visto l'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e la L.R.T. 1/2005 e sue successive modifiche e integrazioni, l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti di radiocomunicazione, ivi comprese le stazioni radio base per la telefonia mobile, sono subordinate al rilascio del permesso di costruire.

### 3. Interventi soggetti a permesso di costruire:

- a) nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici, installati ai fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (S.r.b.), ivi compresi gli impianti con livelli di emissione ridotta come microcelle, ponti radio e impianti assimilabili;
- b) nuovi impianti radiotelevisivi;
- c) ogni modifica agli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi riguardante:
  - ✦ variazione di tipologia o modello o altro;
  - ✦ riparazione conseguente a grave danneggiamento per cause naturali o dolose.

### ART. 12 – INTERVENTI SOTTOPOSTI A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

1. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e della L.R.T. 1/2005 e sue successive modifiche e integrazioni sono sottoposti a semplice Denuncia di inizio attività (DIA):

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino alcun tipo di modifica;
- b) gli interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purchè eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
- c) gli interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito.

2. Sono inoltre sottoposti a Denuncia di Inizio Attività gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

CAPO V



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

### ART. 13 – DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA PER IMPIANTI SOTTOPOSTI A AUTORIZZAZIONE

Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione comunale di cui all'art. 10, devono essere presentate all'Ufficio comunale preposto e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:

1. estremi della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
2. dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
3. dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori;
4. estratto del P.R.G. Vigente relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
5. estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
6. una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
7. una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri locativi e di minimizzazione dell'esposizione ai CEM previsti dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento . Il progettista deve essere abilitato all'esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita (il progetto formato comprende le competenze nel settore edile, meccanica ed elettronica);
8. progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:

i) relazione esaustiva nei seguenti punti:



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

### *Città Metropolitana di Firenze*

- ✦ *indirizzo ed ubicazione dell'impianto*
  - ✦ *tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;*
  - ✦ *tipologia di utilizzo dell'impianto;*
  - ✦ *caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmittente;*
  - ✦ *costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;*
  - ✦ *caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dell'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;*
  - ✦ *massima potenza ammessa in antenna;*
  - ✦ *massima potenza irradiata;*
  - ✦ *canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;*
- ii) precisazioni di quali e quanti altri impianti di emissione di segnali a radiofrequenza sono installati nella zona interessata, fino ad una distanza di 500 m dall'impianto oggetto della richiesta;*
- iii) misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico;*
- iv) valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al punto 11, tenendo conto della massima potenza irradiata. Il software impiegato, quale modello previsionale, di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software*



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

*deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche;*

- v) Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;*
- vi) elaborati grafici di elaborazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.*

### **ART. 14 – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO**

1. La messa in funzione degli impianti sottoposti a concessione edilizia è subordinata alla presentazione all'Ufficio comunale competente da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori firmata e autenticata ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato;
2. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato;
3. Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'ARPAT per le verifiche di competenza.

### **ART. 15 – IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI**

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
- ✦ i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
  - ✦ la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
  - ✦ l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
  - ✦ il guadagno dell'antenna;
  - ✦ la polarizzazione;
  - ✦ la frequenza utilizzata;
  - ✦ la potenza massima immessa in antenna.
2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici . L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori necessita dei pareri ARPAT ed USL. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi e non è soggetta a proroga.

### **ART. 16 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI**

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune, ivi compresi le forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DM 381/98 ed ai contenuti delle presenti norme.





## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

### ART. 17 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
2. Salvo che contrasti con il principio di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, gli impianti vengono installati su strutture che prevedono l'uso in comune tra più gestori.
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.
4. Le stazioni radiobase e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni A4 indicante i seguenti dati:
  - a) data di installazione dell'impianto;
  - b) nome del gestore proprietario dell'impianto;
  - c) tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio, ecc.);
  - d) frequenze utilizzate;
  - e) potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il totale dei Watt;
  - f) altezza del centro dell'antenna in metri.
5. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, gli impianti tecnologici (sheller) collegati agli impianti di telefonia cellulare vengono interrati; ove ciò non sia possibile, vengono previste adeguate barriere vegetali.

### CAPO VI



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

### ART. 18 – AZIONI DI RISANAMENTO

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D. M. 381/98 e dell'art. 8 della L.R.T. 54/2000.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARPAT e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98, o comunque il superamento dei valori previsionali indicati nella pratica di autorizzazione, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

### ART. 19 – RICOLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la ricollocazione degli impianti quando:
  - a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal Piano di Localizzazione ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 5, del presente Regolamento.
  - b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene, previa consultazione del Gruppo Tecnico di Valutazione, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3.
3. I termini per la presentazione dei progetti per la ricollocazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

### CAPO VII

#### **ART. 20 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'ARPAT e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della L.R.T. 66/95 ed altresì in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della stessa legge regionale e dell'art. 9, comma 2, della L.R. 54/2000.
2. In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applica l'art. 9 della L.R. 54/2000.
3. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza trimestrale, effettuati dall'ARPAT su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dal Regolamento statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo il Comune esercita la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso propri dispositivi di rilevamento al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione. La scelta del posizionamento dei dispositivi viene proposta dal Gruppo Tecnico di Valutazione e concordata con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati.
5. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta, e pubblica i dati nella Rete Civica.
6. Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

### CAPO VIII



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

### ART. 21 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento comunale in ottemperanza all'art. 10 della L.R. 54/2000.
2. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 10.000. In tal caso l'Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
3. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa di Euro 10.000. In tal caso l'Amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione da due a quattro mesi. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata e all'immediata cessazione dell'attività.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.M. 10 Settembre 1998, n. 381, o comunque valori non giustificati dalle esigenze di copertura del servizio come concordati, viene applicata la sanzione amministrativa di Euro 25.000. L'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti fissati. In caso di recidiva, l'importo della sanzione è raddoppiato, fatto salvo l'ordine di cessazione immediata dell'attività, nonché la revoca dell'autorizzazione rilasciata.
5. L'inadempimento entro i termini concordati degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 10.000 a 20.000. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto. In caso di ulteriore inadempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione di Euro 25.000. Viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività e viene revocata l'autorizzazione.
6. La mancata denuncia degli impianti esistenti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 Ghz di cui all'articolo 1 del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione pari a Euro 10.000 per ogni impianto non denunciato. In caso di più violazioni, l'importo complessivo della sanzione non può superare Euro 100.000. Contestualmente alla comminazione della sanzione prevista, al soggetto inadempiente viene ordinato di provvedere alla produzione della documentazione richiesta entro il termine perentorio massimo di 90 giorni. In caso di



## COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

*Città Metropolitana di Firenze*

inadempimento entro il termine previsto dall'ordinanza comunale, l'Amministrazione Comunale ordina la cessazione dell'attività dell'impianto non denunciato.

### **ART. 22 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE**

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del Piano di Localizzazione e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.
2. Il Comune, attraverso l'U.O. Ambiente, garantisce l'accesso ai dati delle misure effettuate sul territorio mediante:

a) pubblicazione su sito web comunale;

b) estratti con pubblicazione periodica sul giornalino comunale e ogni altra comunicazione che si ritenga idonea e necessaria;

c) accesso diretto ai cittadini che ne facciano motivata richiesta.

3. Il Comune promuove campagne di informazione ed educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico destinate ai cittadini, con particolare attenzione al mondo scolastico, finanziando tali interventi con i proventi derivanti dall'utilizzo dei siti di proprietà pubblica per l'installazione degli impianti.

### **ART. 23 – ACCORDI CON I GESTORI**

Il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Localizzazione, può concludere accordi con i gestori, ai sensi dell'art. 86 c. 2, del D. Lgs 259/2003.

### **ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE**



**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**

***Città Metropolitana di Firenze***

1. Il Piano di Localizzazione entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale;
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.